

Gentili dottori,

con il presente documento passiamo in rassegna le molteplici novità introdotte dal cosiddetto "Decreto Rilancio", annunciato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio mercoledì 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto nella notte tra il 19 e il 20 maggio.

VERSAMENTI IRAP (art. 24)

Finalmente una buona notizia per le farmacie: per tutti i soggetti con ricavi inferiori ai 250 milioni di euro, è prevista la "cancellazione" del versamento Irap in scadenza il prossimo 30 giugno, relativamente sia al saldo 2019 che al primo acconto 2020. In sostanza, avremo uno sconto reale sulla prossima tassazione.

MODIFICA ALIQUOTA IVA PER MASCHERINE E ALTRI DPI (art. 124)

Si prevede che le vendite di mascherine e altri dispositivi medici di protezione individuale saranno assoggettate, a regime, ad aliquota iva ridotta nella misura del 5%.

In via transitoria, soltanto fino al 31 dicembre 2020, le cessioni di tali beni sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE (art. 125)

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione, acquisto di DPI, prodotti detergenti ecc., in precedenza previsto nella misura del 50%, viene ora innalzato al 60%.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 e le modalità applicative saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione del DL Rilancio.

CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO (art. 28)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro spetta un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare mensile regolarmente pagato del canone** di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, commisurato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, **spetta alle aziende che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 25)

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto **un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva (con fatturato 2019 inferiore ai 5 milioni di euro), **purché nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 l'ammontare dei ricavi abbiano subito una riduzione superiore al 33%.**

Il contributo è calcolato in base alla differenza (perdita) di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, cui va applicata una percentuale sulla base dei ricavi o compensi del 2019. Il contributo è pari:

- al 20% della differenza per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel 2019;
- al 15% della differenza per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione di euro nel 2019;
- al 10% della differenza per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro nel 2019.

È comunque previsto che se il soggetto richiedente rispetta le condizioni di accesso ai contributi a fondo perduto, gli stessi siano riconosciuti nella misura minima di 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.

Successivamente a questo decreto dovrà essere emanato un provvedimento attuativo per regolamentare le modalità di presentazione all'Agenda delle Entrate dell'apposita istanza.

CREDITO D'IMPOSTA SPESE PUBBLICITARIE (art. 186)

Per il solo anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta del 50% su tutte le spese relative ad investimenti pubblicitari purché effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, o su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, indipendentemente dagli investimenti effettuati nel 2019.

PROROGA CONSEGNA BENI DA SUPERMMORTAMENTO 2019 (art. 50)

In considerazione della situazione emergenziale è stata prorogata la scadenza del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto superammortamento al 30%), dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, purché entro il 31.12.2019 fosse stato accettato l'ordine da parte del venditore e fosse stato versato almeno il 20% a titolo di acconto.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO (art. 95)

Sono stati stanziati 403 milioni di euro in favore delle imprese per l'adozione di misure per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro. Le risorse verranno trasferite a Invitalia tramite Inail per un nuovo bando ancora da pubblicare (il precedente bando di Invitalia, Impresa SiCura aveva una dotazione di soli 50 milioni di euro). In attesa di conoscere le modalità di adesione, è noto che il contributo sarà diretto a finanziare l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (dovrebbero pertanto essere ammesse le mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, guanti, gel ecc.).

INCENTIVI PER ECOBONUS, SISMABONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS FOTOVOLTAICO, BONUS COLONNINE DI RICARICA ELETTRICHE (art. 119)

Il Decreto prevede una detrazione Irpef del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31.12.2021, per:

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio;
2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
3. **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

ATTENZIONE: Qualora le spese relative ai predetti interventi siano sostenute da persone fisiche (quindi spese "non condominiali" e non da soggetti esercenti attività di impresa), le detrazioni sono riconosciute solo se gli interventi si riferiscono ad abitazioni principali.

La stessa percentuale di detrazione del 110% si applica anche:

- agli altri interventi di efficientamento energetico (di cui all'art.14 D.L. 63/2013) **purché eseguiti congiuntamente agli interventi dei punti precedenti;**
- agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (SismaBonus);
- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

CESSIONE DELLE DETRAZIONI/CREDITO D'IMPOSTA (art. 121)

Per alcune categorie di spese, **se sostenute negli anni 2020 e 2021**, invece dell'utilizzo diretto tramite detrazioni fiscali o come credito di imposta con la stessa ripartizione annuale delle quote, è consentito alternativamente:

- A. ottenere un contributo sotto forma di "sconto sul prezzo" anticipato da parte del fornitore dei lavori (che a sua volta può cedere questo credito ad altri soggetti tra cui istituti di credito e intermediari finanziari);
- B. trasformare le detrazioni in credito di imposta, direttamente cedibile ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e intermediari finanziari;

Le spese in questione riguardano:

1. il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, DPR 917/1986 (Ristrutturazioni edilizie);
2. l'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Ecobonus);
3. l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sisma Bonus);
4. il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus facciate);
5. l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) DPR 917/1986 TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
6. l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA CEDIBILI (art. 122)

Oltre alle detrazioni descritte nel paragrafo precedente, sono "cedibili", anche parzialmente, ad altri soggetti, ad istituti di credito e/o altri intermediari finanziari i seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del "Decreto Cura Italia" valevole per il mese di marzo per gli esercizi costretti alla chiusura da lockdown;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 di questo stesso decreto (condizione necessaria è riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 (enti non commerciali, associazioni, fondazioni ecc.);
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

PROROGA DETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 137)

Viene riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, se posseduti al 1° luglio 2020 (precedentemente valevole per i beni posseduti alla data del 1.1.2020).

Le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all'11%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, **a decorrere dalla data del 30.09.2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020.

PROROGA SCADENZA PER MEMORIZZAZIONE E INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI GIORNALIERI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (artt. 140-141)

Con riferimento alle imprese con fatturato inferiore ai 400.000 euro che avevano l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 attraverso il registratore telematico, **il periodo transitorio in cui non sono previste sanzioni, originariamente previsto per sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2020, viene ora esteso di altri sei mesi, quindi, fino al 1° gennaio 2021.** Tutto ciò purché i dati vengano comunque trasmessi attraverso apposita procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Prevedendo quindi un altro semestre di modalità "provvisoria", **resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.**

Viene anche previsto lo slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

La decorrenza della lotteria dei corrispettivi è differita al 1° gennaio 2021.

SOSPENSIONE INVIO CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI DELLE DICHIARAZIONI (art. 157)

Dall'8.03.2020 fino al 31.12.2020 sono sospesi gli invii degli atti di cui alle somme richieste mediante comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (avvisi bonari ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973, 54-bis D.P.R. n. 633/1972), nonché mediante comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO E CREDITI D'IMPOSTA (art. 145)

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, prevista dall'articolo 28-ter del DPR 602/1973.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE PER ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (Art. 149)

Le scadenze dei versamenti delle somme dovute, i cui termini cadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (a seguito di atti di accertamento con adesione, accordo conciliativo, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro) sono prorogate al 16 settembre 2020.

RINVIO PRECOMPILATA IVA E IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE (artt. 142-143)

L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

Viene prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI ECC. (art. 84)

Per i liberi professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a euro 600, sarà erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 in maniera automatica.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che abbiano subito una perdita di almeno il 33% (reddito del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.

CONGEDI PER DIPENDENTI (art. 72)

In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, è aumentato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) ed è esteso il relativo arco temporale di fruizione fino al 31.07.2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

È aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di babysitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE (art. 93)

In deroga ai limiti generali sui rinnovi e proroghe di contratti a termine (durata massima del contratto 24 mesi, numero massimo di proroghe 4 ecc. come da articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) il Decreto prevede che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.**

LICENZIAMENTI (art. 80)

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è aumentato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure in corso dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

TAX CREDIT VACANZE (art. 176)

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito (fino ad un massimo di 500 euro) in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai

Circolare n. 12_2020 del 22.05.2020

**DECRETO RILANCIO
IN GAZZETTA UFFICIALE**



CON. FARM. Studio S.r.l.

Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 - Fax 06/42016666
Prato, Via Pugliesi 30 - Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13
Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004

www.confarmstudio.it

bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

BONUS MOBILITA' SOSTENIBILE (art. 229)

Per i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di euro 500) per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio i monopattini elettrici) ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Distinti Saluti